DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1964

che modifica nuovamente la sua decisione del 20 dicembre 1963, con la quale ha accordato alla Repubblica italiana misure di salvaguardia per il piombo e lo zinco greggi

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(64/623/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 226,

Visto il Protocollo n. XV concernente il piombo e lo zinco, allegato all'accordo del 2 marzo 1960 riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G, prevista dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare il parere favorevole all'applicazione dell'articolo 226 del Trattato a favore della produzione italiana di piombo e di zinco (1),

Vista la sua decisione del 20 dicembre 1963 (2), modificata con decisione del 31 luglio 1964 (3), che accorda alla Repubblica italiana misure di salvaguardia per il piombo e lo zinco greggi,

Considerando che per la quasi totalità del periodo durante il quale sono state accordate alla Repubblica italiana misure di salvaguardia per il piombo e lo zinco greggi, le quotazioni internazionali dei due metalli sono restate su livelli molto bassi, in particolar modo durante l'anno 1962; che per questo motivo i produttori italiani di piombo e di zinco hanno subito delle perdite ed incontrato gravi difficoltà per finanziare gli investimenti necessari alla realizzazione del programma di risanamento;

Considerando che, grazie al rialzo delle quotazioni internazionali dei due metalli verificatosi nel frattempo, si può ritenere che le difficoltà di finanziamento che le imprese del settore in causa hanno incontrato fino ad ora vengano progressivamente superate;

Considerando che si è constatato, durante il viaggio di informazione che una delegazione di funzionari della Commissione ha effettuato in Italia dal 23 al 30 maggio 1964, che grandi sforzi sono stati fatti per il miglioramento della redditività delle imprese italiane produttrici di piombo e di zinco; che ciò nondimeno una parte importante degli investimenti deve essere ancora effettuata;

Considerando che è opportuno incoraggiare l'iniziativa di queste imprese nel campo degli investimenti per accelerare la realizzazione del programma di risanamento;

Considerando che a tal fine, è necessario creare un clima di fiducia, dando ai produttori italiani, fin d'ora, la certezza che essi continueranno a usufruire delle misure di salvaguardia fino alla fine del periodo d'isolamento previsto al sopramenzionato Protocollo XV,

HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data del 7 dicembre 1964, menzionata agli articoli 1 e 2 della decisione della Commissione del 20 dicembre 1963, che ha accordato alla Repubblica italiana misure di salvaguardia per il piombo e lo zinco greggi, modificata con decisione del 31 luglio 1964, è sostituita dalla data del 1° marzo 1966.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) GU n. 80 C del 20. 12. 1960, pag. 1863/60.

(2) GU n. 11 del 25. 1. 1964, pag. 145/64.

(3) GU n. 136 del 26. 8. 1964, pag. 2280/64.